

Il laboratorio per la democrazia ha protocollato (prot. 5981) una istanza, indirizzata al Sindaco e al presidente del consiglio comunale di Belvedere m.mo, sulla legittimità delle tariffe applicate dalla SoRiCal, società che gestisce le «opere idropotabili regionali» ed il connesso servizio di fornitura all'ingrosso ai comuni. Da una attenta analisi della fatturazione (anni 2005 - 2009), il Comune di Belvedere Marittimo avrebbe potuto risparmiare € 262.892,44.

Oggetto: Istanza ai sensi dell'art. 82 del Regolamento del Consiglio Comunale e dell'art 34 dello Statuto comunale. Sulla legittimità delle tariffe applicate dalla SoRiCal

Premesso

- che in Italia la determinazione della tariffa del servizio idrico è regolata dall'articolo 13 dalla legge n. 36 del 1994 conosciuta come "Legge Galli", che introduce il «metodo normalizzato»;

- che in Calabria, non essendo ancora entrato in vigore il cosiddetto «metodo normalizzato», la determinazione della tariffa idrica spetta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), mentre gli adeguamenti tariffari sono di competenza esclusiva del legislatore statale;

- che tale esclusiva competenza è stata ribadita dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 29 e n. 142 del 2010;

- che la Corte dei Conti della Calabria con deliberazione n. 388 del 30 giugno 2010, richiamando le pronunce della Corte Costituzionale, ha ribadito che «la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed è precluso al legislatore regionale intervenire nel settore, con una disciplina difforme da quella statale»

Considerato

- che la Regione Calabria ha stipulato in data 13 giugno 2003 una convenzione con SoRiCal a cui ha affidato mandato di gestire, per un periodo di 30 anni le «Opere idropotabili regionali» ed il connesso servizio di fornitura all'ingrosso ai comuni e ad altri enti;

- che nell'articolo 8 della Convenzione sottoscritta tra la SoRiCal e la Regione Calabria per l'affidamento in gestione degli acquedotti calabresi viene stabilita la tariffa da applicare in €. 0,15 al mc per l'acqua erogata a gravità ed in € 0,25 al mc per l'acqua erogata per sollevamento;

- che nella suddetta Convenzione (art. 8) è stabilito che la tariffa non sarebbe stata aumentata per i primi 5 anni di gestione ed atteso che la gestione della SoRiCal è iniziata il 1 ° novembre 2004, nessun aumento poteva essere fatto prima del 1 ° novembre 2009;

- che dall'esame delle tariffe applicate ai comuni calabresi si evidenzia come la SoRiCal ha aumentato la tariffa ogni anno a partire dall'anno 2002:

anno

acqua erogata a gravità

acqua erogata per sollevamento

tariffa euro

aumento rispetto anno precedente

aumento rispetto anno 2001

tariffa euro

aumento rispetto anno precedente

aumento rispetto anno 2001

2001

0,15

0,25

2002

0,1518

1,20%

1,20%

0,253

1,20%

1,20%

2003

0,1533

0,99%

2,20%

0,2555

0,99%

2,20%

2004

0,1552

1,24%

3,47%

0,2586

1,21%

3,44%

2005

0,1562

0,64%

4,13%

0,2604

0,70%

4,16%

2006

0,1646

5,38%

9,73%

0,2744

5,38%

9,76%

2007

0,1718

4,37%

14,53%

0,2863

4,34%

14,52%

2008

0,1816

5,70%

21,07%

0,3026

5,69%

21,04%

2009

0,1904

4,85%

26,93%

0,3174

4,89%

26,96%

2010

0,2009

5,51%

32,35%

0,3349

5,51%

32,37%

Tenuto Conto

- che la tariffa da applicare in € 0,15 al mc per l'acqua erogata a gravità ed in € 0,25 al mc per l'acqua erogata per sollevamento non poteva subire aumenti, da una attenta indagine della fatturazione SoRiCal (anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009), il Comune di Belvedere Marittimo avrebbe potuto risparmiare € 262.892,44

Tutto ciò premesso Interroga il Sindaco per sapere:

- verificata la violazione della legge da parte della SoRiCal e accertata la illegittimità delle tariffe quali iniziative l'Amministrazione Comunale di Belvedere Marittimo intende intraprendere per intervenire nei confronti della stessa SoRiCal affinché riveda le tariffe, determini in modo corretto gli importi dovuti e restituisca al Comune di Belvedere Marittimo quanto "illegittimamente" percepito. **Laboratorio per la Democrazia** - 11.03.2011 - www.labdem.org

Al Presidente del Consiglio

del Comune di Belvedere Marittimo

Sig. Oreste SARPA

Al Sindaco del Comune di Belvedere Marittimo

Ing. Enrico GRANATA

Oggetto: Istanza ai sensi dell'art. 82 del Regolamento del Consiglio Comunale e dell'art 34 dello Statuto comunale. Sulla legittimità delle tariffe applicate dalla SoRiCal

Premesso

- che in Italia la determinazione della tariffa del servizio idrico è regolata dall'articolo 13 dalla legge n. 36 del 1994 conosciuta come "Legge Galli", che introduce il «metodo normalizzato»;

- che in Calabria, non essendo ancora entrato in vigore il cosiddetto «metodo normalizzato», la determinazione della tariffa idrica spetta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), mentre gli adeguamenti tariffari sono di competenza esclusiva del legislatore statale;

- che tale esclusiva competenza è stata ribadita dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 29 e n. 142 del 2010;

- che la Corte dei Conti della Calabria con deliberazione n. 388 del 30 giugno 2010, richiamando le pronunce della Corte Costituzionale, ha ribadito che «la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed è precluso al legislatore regionale intervenire nel settore, con una disciplina difforme da quella statale»

Considerato

- che la Regione Calabria ha stipulato in data 13 giugno 2003 una convenzione con SoRiCal a cui ha affidato mandato di gestire, per un periodo di 30 anni le «Opere idropotabili regionali» ed il connesso servizio di fornitura all'ingrosso ai comuni e ad altri enti;

- che nell'articolo 8 della Convenzione sottoscritta tra la SoRiCal e la Regione Calabria per l'affidamento in gestione degli acquedotti calabresi viene stabilita la tariffa da applicare in €. 0,15 al mc per l'acqua erogata a gravità ed in € 0,25 al mc per l'acqua erogata per sollevamento;

- che nella suddetta Convenzione (art. 8) è stabilito che la tariffa non sarebbe stata aumentata per i primi 5 anni di gestione ed atteso che la gestione della SoRiCal è iniziata il 1 ° novembre 2004, nessun aumento poteva essere fatto prima del 1 ° novembre 2009;

- che dall'esame delle tariffe applicate ai comuni calabresi si evidenzia come la SoRiCal ha aumentato la tariffa ogni anno a partire dall'anno 2002:

anno

acqua erogata a gravità

acqua erogata per sollevamento

tariffa euro

aumento rispetto anno precedente

aumento rispetto anno 2001

tariffa euro

aumento rispetto anno precedente

aumento rispetto anno 2001

2001

0,15

0,25

2002

0,1518

1,20%

1,20%

0,253

1,20%

1,20%

2003

0,1533

0,99%

2,20%

0,2555

0,99%

2,20%

2004

0,1552

1,24%

3,47%

0,2586

1,21%

3,44%

2005

0,1562

0,64%

4,13%

0,2604

0,70%

4,16%

2006

0,1646

5,38%

9,73%

0,2744

5,38%

9,76%

2007

0,1718

4,37%

14,53%

0,2863

4,34%

14,52%

2008

0,1816

5,70%

21,07%

0,3026

5,69%

21,04%

2009

0,1904

4,85%

26,93%

0,3174

4,89%

26,96%

2010

0,2009

5,51%

32,35%

0,3349

5,51%

32,37%

Tenuto Conto

- che la tariffa da applicare in € 0,15 al mc per l'acqua erogata a gravità ed in € 0,25 al mc per l'acqua erogata per sollevamento non poteva subire aumenti, da una attenta indagine della fatturazione SoRiCal (anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009), il Comune di Belvedere Marittimo avrebbe potuto risparmiare € 262.892,44

Tutto ciò premesso

Interroga il Sindaco per sapere:

§ verificata la violazione della legge da parte della SoRiCal e accertata la illegittimità delle tariffe quali iniziative l'Amministrazione Comunale di Belvedere Marittimo intende intraprendere per intervenire nei confronti della stessa SoRiCal affinché riveda le tariffe, determini in modo corretto gli importi dovuti e restituisca al Comune di Belvedere Marittimo quanto "illegittimamente" percepito.

Laboratorio per la Democrazia

Il Presidente

dott. Giuseppe Gagliardi